



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 10.7.2017
JOIN(2017) 24 final

2017/0157 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in sede di Consiglio di cooperazione
istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Le relazioni tra l'Unione europea e l'Armenia sono attualmente disciplinate dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro (di seguito, l'"accordo di partenariato e cooperazione"), entrato in vigore il 1° luglio 1999, e dal quadro della politica europea di vicinato (PEV), riveduta nel 2015¹ (riesame della politica europea di vicinato). I principi fondamentali che guidano le relazioni bilaterali in questo contesto sono una maggiore differenziazione tra i paesi partner e una maggiore titolarità da parte di questi paesi.

Le Parti hanno concordato le priorità del partenariato, come previsto nel riesame della politica europea di vicinato. Tali priorità sono raggruppate secondo le linee concordate in occasione del vertice del partenariato orientale di Riga, nel maggio 2015. Il presente documento rivolge l'attenzione alle iniziative congiunte per il periodo 2017-2020, non pregiudica la cooperazione in altri ambiti, ma farà da guida alla futura cooperazione finanziaria.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le priorità del partenariato sono in linea con le priorità strategiche dell'UE in questo settore, vale a dire la stabilizzazione dei paesi del vicinato dal punto di vista sia politico ed economico che della sicurezza, il perseguimento degli interessi dell'UE e la promozione dei valori universali.

• **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

Oltre a rispecchiare l'impegno di lunga data dell'UE nei confronti del suo partner orientale, le priorità del partenariato proposte sono pienamente in linea con la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, che invita a investire nella resilienza degli Stati e delle società a est dell'Europa costruendo nel contempo relazioni più solide. Questo approccio integrato alla resilienza si concentra sulle situazioni più gravi di fragilità a livello governativo, economico, sociale e climatico/energetico.

Il documento tiene inoltre conto dei seguenti aspetti:

- necessità di rafforzare la democrazia e lo Stato di diritto;
- promozione dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della buona governance;
- crescente interesse per la cooperazione internazionale in materia di lotta al terrorismo, prevenzione dei conflitti e stabilità regionale; e
- potenziale esistente in grado di creare una crescita e un'occupazione sostenibili mediante il rafforzamento degli scambi commerciali in un paese con un'economia di mercato pienamente funzionante che, pur facendo parte dell'Unione economica eurasiatica, è impegnato ad allineare gradualmente molte delle sue politiche settoriali alle politiche dell'UE.

¹ Conclusioni del Consiglio sul riesame della politica europea di vicinato, 14 dicembre 2015.

2. ASPETTI GIURIDICI

La presente proposta, basata sull'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), riguarda una decisione del Consiglio sulla posizione dell'Unione da adottare in sede di Consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione in merito all'adozione delle priorità del partenariato. La base giuridica sostanziale per l'adozione delle priorità del partenariato è quella su cui si fonda la conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione.

Si prevede che le priorità del partenariato siano adottate mediante una decisione del Consiglio di cooperazione UE-Armenia dopo l'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, sulla base dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, di una posizione dell'UE nel Consiglio di cooperazione stesso. Le priorità del partenariato adottate costituiranno la base per la programmazione nell'ambito dello strumento europeo di vicinato.

Nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2015 sulla revisione della politica europea di vicinato, il Consiglio ha accolto con favore le proposte formulate nella comunicazione congiunta sul riesame della politica europea di vicinato² volte a "sviluppare ulteriormente le relazioni con i partner che intendono portare avanti relazioni più approfondite con l'UE basate su valori condivisi". La comunicazione congiunta sottolinea il ruolo delle priorità del partenariato in quanto "base per la definizione delle priorità dell'assistenza", come stabilito nel regolamento che istituisce uno strumento europeo di vicinato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex post / Controlli dell'adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

• Consultazioni dei portatori di interessi

I testi sono stati elaborati dopo un'intensa consultazione con i servizi competenti della Commissione e con i rappresentanti degli Stati membri nel gruppo "Europa orientale e Asia centrale" del Consiglio dell'Unione europea. Tengono conto anche delle discussioni con le controparti dell'UE in Armenia.

Le consultazioni con le parti interessate della società civile svoltesi a Yerevan nel marzo 2017 si sono basate sugli orientamenti definiti nel quadro della politica europea di vicinato riveduta.

Il testo allegato tiene conto di tutti i principali contributi ricevuti, riguardanti:

- una maggiore indipendenza del sistema giudiziario e il diritto a un processo equo,
- un contesto favorevole per la società civile,
- la tutela delle libertà fondamentali,
- la parità di genere,
- il rafforzamento del sistema di istruzione a tutti i livelli e
- la lotta contro la corruzione.

² JOIN(2015) 50 del 18.11.2015.

- **Assunzione e uso di perizie**

Le competenze tematiche pertinenti erano disponibili presso i servizi centrali della Commissione europea, a Bruxelles, o presso la delegazione UE in Armenia, a Yerevan.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Adeguatezza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non vi è alcuna conseguenza per i diritti fondamentali negli Stati membri dell'UE.

Le conseguenze per i diritti fondamentali in Armenia dovrebbero essere positive. Questa valutazione si basa sul fatto che nel quadro delle priorità del partenariato l'Armenia si è impegnata a:

- promuovere le libertà fondamentali,
- attuare la riforma elettorale in base alle raccomandazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),
- promuovere l'indipendenza del potere giudiziario,
- promuovere la buona governance tramite la riforma della pubblica amministrazione e
- rafforzare la responsabilità degli operatori della sicurezza.

Per quanto attiene ai diritti umani, l'UE e l'Armenia avviano un dialogo regolare su una serie di questioni, tra cui:

- libertà di espressione,
- libertà dei media,
- libertà di associazione,
- tortura, maltrattamenti e condizioni di detenzione,
- discriminazione e violenza di genere,
- diritti delle donne e diritti dei minori,
- protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e
- libertà di religione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non vi è alcuna incidenza di bilancio aggiuntiva rispetto a quanto previsto nei precedenti impegni internazionali dell'UE. Qualsiasi ulteriore incidenza sul bilancio sarà oggetto di proposte distinte, ad esempio il prossimo quadro di sostegno unico dello strumento europeo di vicinato per il periodo 2017-2020.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'attuazione delle priorità del partenariato UE-Armenia sarà monitorata periodicamente, almeno una volta all'anno. Il monitoraggio avverrà per mezzo dei meccanismi di riesame e delle riunioni connesse alla cooperazione bilaterale fra l'UE e l'Armenia nell'ambito dell'accordo di partenariato e di cooperazione.

6. RIFERIMENTI

- (a) Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, firmato il 22 aprile 1996 (GU L 239 del 9.9.1999).
- (b) Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riesame della politica europea di vicinato (JOIN/2015/050 final).
- (c) Conclusioni del Consiglio sul riesame della politica europea di vicinato, 14 dicembre 2015.
- (d) Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).
- (e) Protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell'Unione, firmato il 17 dicembre 2012 (GU L 174 del 13.6.2014).
- (f) Accordo tra l'Unione europea e l'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare, firmato il 19 aprile 2013 (GU L 87 del 27.3.2013).
- (g) Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, firmato il 17 dicembre 2012 (GU L 289 del 31.10.2013).
- (h) Dichiarazione congiunta su un partenariato per la mobilità tra l'Unione europea e l'Armenia, Lussemburgo, 28 ottobre 2011.

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in sede di Consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro (di seguito, l'"accordo di partenariato e di cooperazione"), in particolare l'articolo 78,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato e di cooperazione è stato firmato il 22 aprile 1996.
- (2) Le Parti hanno convenuto di negoziare le priorità del partenariato con l'intento di fornire orientamenti e incentrare l'attenzione sulle loro iniziative congiunte settore per settore.
- (3) Le Parti hanno concordato le priorità del partenariato, che dovranno essere adottate dal Consiglio di cooperazione istituito nell'ambito dell'accordo di partenariato e di cooperazione.
- (4) La posizione dell'Unione in sede di Consiglio di cooperazione in merito all'adozione delle priorità di partenariato UE-Armenia deve essere adottata dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione in sede di Consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, in merito all'adozione delle priorità del partenariato UE-Armenia si basa sul progetto di raccomandazione del Consiglio di cooperazione allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*